

Messaggio

numero

6598

data

24 gennaio 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Adesione del Cantone Ticino al concordato latino del 29 ottobre 2010 sulla coltivazione e il commercio della canapa

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre per approvazione l'adesione al concordato latino del 29 ottobre 2010 sulla coltivazione e il commercio della canapa.

I. INTRODUZIONE

Il dibattito politico sull'uso della canapa ha sempre sollevato aspre discussioni mettendo in contrapposizione due parti: da una parte quelli che sono per una depenalizzazione totale della canapa e dall'altra quelli che sostengono che vi è un interesse pubblico alla tutela della salute e che il dibattito politico su questo tema non può essere banalizzato.

Il rapporto mondiale sulle droghe presentato dalla United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), che ha quale scopo quello di migliorare la comprensione e il funzionamento dell'economia illecita della droga a livello transnazionale, rivela che la canapa, contrariamente ai tre principali mercati transnazionali della droga (eroina, cocaina e stimolanti di tipo anfetamine), pur essendo la droga più consumata a livello mondiale, si presta difficilmente ad un'analisi del mercato transnazionale. Questo fattore atipico della canapa è dovuto al fatto che essa in generale è prodotta localmente e rivenduta in modo informale attraverso canali sociali ben precisi. In questi ultimi decenni, la produzione di canapa ha conosciuto una notevole evoluzione in un settore particolare: quello della coltivazione all'interno chiamata comunemente "indoor". Questa evoluzione si è sviluppata in Europa, Australia e America del sud. Questo tipo di coltivazione origina un commercio lucrativo ed è in generale in mano a gruppi criminali organizzati al livello locale. L'analisi della situazione a livello mondiale descrive la canapa come la sostanza illecita più consumata. Le persone che hanno consumato questa sostanza almeno una volta nel 2008 si situano tra 129 e 191 milioni, ciò che rappresenta 2,9% a 4,3% della popolazione mondiale tra i 15 e 64 anni di età¹.

Nel Cantone Ticino, di recente, i vari professionisti che operano nei settori dell'educazione, della socialità, della salute e della giustizia e polizia hanno menzionato che vi è oggi una

¹ UNODC, World Drug Report, 2008, 2010.

certa diminuzione del consumo della canapa². Questa regressione ha lasciato spazio al sorgere di altre dipendenze come quelle prodotte dall'alcol e dalla cocaina³.

Questo breve panorama dimostra che vi è sempre la necessità di intervenire per arginare il fenomeno dell'uso illecito di certe sostanze. Il concordato offre la possibilità di armonizzare le norme e le pratiche all'interno dei Cantoni concordatari e soprattutto di instaurare un sistema efficace di comunicazione delle decisioni amministrative e penali tra le autorità concordatarie.

Il Cantone Ticino nel 2002 si è dotato di una legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (LCan) in seguito all'iniziativa parlamentare presentata il 29 novembre 1999 nella forma elaborata dal deputato Fulvio Pezzati e del regolamento del 17 febbraio 2004 sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (RCan). Questa iniziativa scaturiva dalla constatazione che la legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup) non garantiva una prevenzione sufficiente, soprattutto dinanzi al proliferare nel nostro Cantone dei negozi comunemente chiamati "canapai". Il 1° luglio 2011, con l'entrata in vigore della revisione della legge federale sugli stupefacenti, è stato completato l'assetto legislativo in questo settore.

II. PROCEDURA DI ADOZIONE DEL CONCORDATO

Nel Cantone di Vaud, in seguito alla presentazione, nel 2005, di un atto parlamentare per regolamentare la coltivazione e il commercio della canapa, è stato costituito un gruppo di lavoro composto di specialisti provenienti da diversi settori rappresentanti l'Istituto di polizia scientifica dell'università di Losanna, il Centro universitario romando di medicina legale, il Servizio cantonale dell'economia, degli alloggi e del turismo, il Servizio cantonale dell'agricoltura e la Polizia cantonale vodese.

Il tema esaminato, sorpassando di gran lunga le frontiere cantonali, ha portato all'elaborazione di un progetto di concordato piuttosto che di una legge cantonale.

Il 4 aprile 2007, la Conferenza dei Comandanti delle polizie cantonali della Svizzera romanda, di Berna e del Ticino ha dato il suo preavviso favorevole al proseguimento del progetto e ha coinvolto la Conferenza latina dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia (CLDGP). Il 24 settembre 2007, la CLDGP si è pronunciata in favore di un concordato e designato un gruppo di lavoro intercantonale, nel quale era presente anche un rappresentante del Cantone Ticino, incaricato di preparare un progetto di concordato. Il 30 ottobre 2009, la CLDGP ha adottato il progetto di concordato latino sulla canapa, che è stato posto in consultazione presso i singoli Governi cantonali. L'insieme delle proposte contenute nel progetto di concordato è stato generalmente bene accolto dai singoli Cantoni.

Durante la procedura di consultazione sul progetto di concordato, il Consiglio di Stato ha coinvolto il Gran Consiglio, il cui Ufficio presidenziale, l'8 giugno 2009, ci ha trasmesso le osservazioni del 20 maggio 2009 della Commissione della legislazione. Questa ha preavvisato favorevolmente il progetto di concordato, invitando la CLDGP ad inserire una disposizione per il divieto di vendere canapa ai minorenni. Il concordato, nella sua

² Piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie 2010 – Raccomandazioni 2011-2014, pag. 11.

³ Monitoraggio della problematica della canapa in Svizzera, studio sentinelle 2004-2009.

versione definitiva adottata il 29 ottobre 2010, è stato completato con la norma proposta dal nostro Cantone.

III. CONTENUTO DEL CONCORDATO

Il rapporto esplicativo del progetto di concordato, allegato al presente messaggio e al quale rinviamo, fornisce in modo esauriente le spiegazioni sulle ragioni e sullo scopo del concordato e il commento degli articoli del concordato. Ci limitiamo a segnalare in modo sommario alcuni aspetti.

Il **primo capitolo** del concordato, consacrato alle disposizioni generali, indica lo scopo e l'oggetto (art. 1), la riserva fatta alle legislazioni cantonali (art. 2) e la lista dei prodotti di uso corrente che non sottostanno al concordato (art. 3). Per redigere la lista, la Commissione concordataria potrà riferirsi all'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE)⁴. Gli articoli 4, 5 e 6 forniscono la definizione della canapa, del suo commercio e della sua coltivazione.

Il **capitolo II** del concordato tratta della coltivazione. L'articolo 7 prescrive le esigenze richieste per l'obbligo d'annuncio, e riprende in gran parte le disposizioni vigenti attualmente nel nostro Cantone per la coltivazione della canapa (art. 3 RCan). Si precisa che l'autorità presso la quale la notifica dovrà essere inoltrata è la Polizia cantonale.

Il **capitolo III** riguarda le disposizioni sul commercio della canapa. Questa attività è sottoposta ad un regime di autorizzazione (art. 8).

L'articolo 9 fissa le varie condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione, condizioni paragonabili a quelle vigenti in altri settori.

L'articolo 15 stabilisce le misure amministrative, tra le quali vi è il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare il commercio di canapa.

Infine, l'articolo 16 prescrive il divieto di vendere la canapa ai minorenni. Introducendo questo divieto, la CLDGP ha recepito le osservazioni del nostro Cantone. Così facendo, il concordato risponde in modo soddisfacente alle esigenze imposte dalla legge federale sugli stupefacenti. In effetti, nella sistematica della politica dei quattro pilastri formalmente ancorata nella rinnovata legge federale sugli stupefacenti (art. 1a LStup), accettata dal popolo il 30 novembre 2008 e entrata in vigore il 1° luglio 2011, la Confederazione e i Cantoni devono tenere conto delle esigenze della protezione generale della salute e della gioventù (art. 1a cpv. 2 LStup). Dal profilo penale, la LStup protegge ora maggiormente i minori considerato che chi fornisce stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze sarà punito in modo più severo (art. 19 cpv. 2 lett. d e art. 19^{bis} LStup).

Infine, i **capitoli IV e V** sono riservati ai controlli e alle sanzioni amministrative e penali. L'articolo 26 definisce la composizione della commissione concordataria, nella quale sono rappresentati tutti i Cantoni partecipanti al concordato.

L'applicazione del concordato nel nostro Cantone sarà affidata alla Polizia cantonale. L'adesione al concordato non comporta ulteriori oneri per lo Stato poiché riprende in maggior parte le disposizioni già presenti attualmente nella nostra legislazione cantonale.

⁴ RS 817.021.23.

Il concordato rafforzerà la collaborazione con gli altri Cantoni nella gestione vera e propria dei singoli casi.

In conclusione, Vi invitiamo ad aderire al concordato latino del 29 ottobre 2010 sulla coltivazione e il commercio della canapa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato:

- Rapporto esplicativo del concordato latino sulla coltivazione e il commercio della canapa.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato latino sulla coltivazione e il commercio della canapa del 29 ottobre 2010

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 24 gennaio 2012 n. 6598 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il Consiglio di Stato è autorizzato a aderire al concordato latino sulla coltivazione e il commercio della canapa del 29 ottobre 2010.

Articolo 2

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra immediatamente in vigore; la Cancelleria dello Stato ne dà comunicazione al Segretario generale della Conferenza latina dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia.

²Il concordato è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi con la comunicazione dell'entrata in vigore da parte della Conferenza latina dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia.

CONCORDATO

sulla coltivazione ed il commercio della canapa

del 29 ottobre 2010

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e oggetto ¹Il presente concordato definisce le regole comuni sulla coltivazione e il commercio della canapa.

²Ha come scopo la prevenzione di violazioni del diritto federale, in particolare in materia di stupefacenti e in materia agricola.

³Restano riservate le disposizioni di diritto federale, in particolare in materia di stupefacenti e in materia agricola.

⁴Sono pure riservate le disposizioni di diritto federale o cantonale in materia di procedura penale.

Art. 2

Riserva delle legislazioni cantionali

Sono riservate prescrizioni più restrittive adottate da un cantone concordatario per le imprese la cui sede o succursale è situata sul proprio territorio o per gli impiegati che in esse vi lavorano.

Art. 3

Prodotti di uso corrente non sottoposti al concordato

¹La Commissione concordataria redige un elenco di prodotti di uso corrente non sottoposti al concordato, considerati come oggetti usuali o alimenti dal diritto federale.

²Non sono in particolare sottoposti al presente concordato:

- a. la fibra di canapa, il canapule e i suoi prodotti derivati;
- b. l'olio essenziale (essenza);
- c. i semi sterilizzati destinati all'alimentazione dei volatili;
- d. gli oli prodotti dalla pressatura dei semi.

Definizioni

Art. 4

Canapa

Ai sensi del presente concordato costituiscono canapa, la pianta della specie chiamata cannabis (*Cannabis sativa* L.) e tutti i suoi composti e derivati, in particolare i semi, le talee, le piante, le foglie, le infiorescenze o gli oli.

Art. 5

Commercio

Esercita un commercio di canapa chiunque aliena, a titolo gratuito o oneroso, canapa o prodotti derivati.

Art. 6

Coltivazione Pratica coltivazione di canapa chiunque sottopone la pianta, in tutte le sue forme, ad un trattamento atto a favorirne la fioritura.

Capitolo II Coltivazione

Art. 7

Obbligo di notifica

¹Chiunque pratica la coltivazione di canapa ha l'obbligo di notificarlo all'autorità competente.

²La Commissione concordataria definisce il contenuto della notifica che porta in particolare su:

- a. la varietà o le varietà coltivate;
- b. la provenienza delle sementi, dei piantoni o delle talee;
- c. il tenore prevedibile di THC;
- d. la posizione esatta e la grandezza della superficie coltivata;
- e. l'identità delle persone fisiche responsabili della produzione;
- f. la destinazione e l'utilizzo previsto, con indicazioni del modo d'uso concreto, come pure del luogo di deposito e di trasformazione;
- g. gli acquirenti previsti ed i contratti conclusi con loro.

³La notifica deve essere fatta prima di ogni semina o piantagione.

⁴La data prevista per ciascuna raccolta deve essere comunicata al più tardi 30 giorni prima.

⁵Dall'obbligo di notifica è esonerata la coltivazione di meno di 5 piantine in circostanze che escludono ogni intento commerciale.

⁶La procedura è scritta.

⁷Sono riservate le disposizioni del presente concordato sul commercio di canapa.

Capitolo III Il commercio

Autorizzazione

Art. 8

Principio

¹Chiunque esercita il commercio di canapa sul territorio dei cantoni concordatari deve essere titolare di un'autorizzazione.

²L'autorizzazione non è trasmissibile. Vale per un commercio determinato e una persona determinata. La stessa persona non può essere titolare di più autorizzazioni simultaneamente.

Art. 9

Condizioni

¹L'autorizzazione ad esercitare il commercio di canapa è rilasciata a chiunque:

- a. è di nazionalità svizzera, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio o cittadino di altri Stati, ma titolare di un permesso di domicilio;
- b. gode dell'esercizio dei diritti civili;
- c. è solvibile o non è oggetto di atti di carenza beni definitivi;
- d. offre, per i suoi precedenti, per il suo carattere e comportamento, garanzia di onorabilità;
- e. è iscritto al registro di commercio;
- f. dispone delle infrastrutture adeguate destinate al commercio di canapa.

²Il commercio deve essere esercitato in locali commerciali.

³L'impresa costituita sottoforma di persona giuridica è tenuta a designare, per l'ottenimento dell'autorizzazione, una persona fisica responsabile alla quale conferisce i poteri per rappresentarla ed impegnarla con terze persone. Questa persona deve poter esercitare le sue responsabilità. Costituisce l'interlocutore diretto dell'autorità.

⁴Il titolare dell'autorizzazione di esercizio del commercio di canapa è garante del rispetto della legge da parte dei suoi associati o impiegati.

Art. 10

Procedura

¹I documenti prodotti a sostegno delle richieste di autorizzazione non devono datare, al momento della loro presentazione, di più di tre mesi. I richiedenti stranieri producono i documenti e gli attestati necessari rilasciati dalle autorità competenti del proprio paese d'origine o di provenienza.

²Gli interessati producono, a sostegno della richiesta, un attestato secondo cui dichiarano di acconsentire a che l'autorità competente consulti, se necessario per la decisione, i dati contenuti nei dossiers di polizia. In caso contrario, l'autorità competente non entra in materia.

³La procedura è scritta.

Art. 11

Territorialità

¹L'autorizzazione è valida sull'insieme del territorio dei cantoni concordatari.

²L'autorizzazione è richiesta all'autorità competente del cantone in cui è situato il negozio.

³I commercianti non aventi né sede né succursale in uno dei cantoni concordatari possono esercitarvi un'attività dopo aver ottenuto un'autorizzazione:

- a. ordinaria, rilasciata alle condizioni del presente concordato, se esercitano più della metà della propria attività nei cantoni concordatari;
- b. speciale, rilasciata alle condizioni prescritte dal presente articolo, negli altri casi.

⁴L'autorità cantonale competente decide sull'equivalenza delle autorizzazioni rilasciate da cantoni non facenti parte al concordato. Dopo aver visualizzato gli attestati prodotti, essa determina se i richiedenti devono di nuovo dimostrare la conformità alle condizioni poste dal concordato.

⁵L'autorizzazione speciale è rilasciata a chiunque soddisfi le condizioni poste dall'art. 9 cpv. 1 lett. a-e) e 9 cpv. 3 del presente concordato. È inoltre sottoposto alle altre regole del presente concordato applicabili al commercio di canapa.

Art. 12

Validità temporale

L'autorizzazione è rilasciata per una durata variabile, non superiore ai quattro anni. È rinnovabile su richiesta.

Art. 13

Inventario contabile

¹Il titolare di un'autorizzazione per l'esercizio di un commercio di canapa ha l'obbligo di tenere in permanenza un inventario contabile che registri tutte le operazioni relative al commercio di canapa.

²L'inventario contabile deve essere conservato per almeno quindici anni.

³Le autorità competenti hanno accesso in ogni momento a questi documenti.

Art. 14

Obbligo di comunicare

¹Il titolare di un'autorizzazione per l'esercizio di un commercio di canapa ed il suo personale sono tenuti a fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie all'applicazione del presente concordato.

²Essi annunciano spontaneamente e senza indugi all'autorità competente tutti i cambiamenti influenti per l'autorizzazione.

³Essi hanno l'obbligo di denunciare senza indugi all'autorità penale competente tutte le infrazioni perseguite d'ufficio di cui verranno a conoscenza.

Art. 15

Misure amministrative

¹L'autorità che ha accordato un'autorizzazione deve revocarla qualora le condizioni previste dal presente concordato non risultano più essere rispettate, qualora una gestione commerciale irreprensibile non è più garantita, o qualora il titolare o il suo personale contravviene gravemente o reiteratamente alla legislazione.

²L'autorizzazione è inoltre revocata se non più utilizzata o se non usata nei sei mesi a partire dal giorno del suo rilascio.

³Nei casi di minore gravità, l'autorità può ugualmente pronunciare un ammonimento o una sospensione dell'autorizzazione.

⁴Restano riservati i provvedimenti cautelari immediati che l'autorità competente ha la facoltà di adottare, ossia il sequestro, la sospensione dell'autorizzazione o il divieto di esercitare.

⁵La sospensione o il ritiro dell'autorizzazione, come pure il divieto di esercitare, hanno come effetto la chiusura del negozio.

Art. 16

Restrizioni

¹Il commercio di canapa e di prodotti di canapa è vietato:

- a. nelle scuole;
- b. in prossimità delle scuole e di altri luoghi destinati a minori come foyers, oratori, centri ricreativi, infrastrutture sportive e analoghi.
- c. su suolo pubblico o nei mercati o fiere sprovvisti di controlli d'accesso.

²I cantoni possono delimitare altri luoghi.

³La consegna di canapa ai minori è proibito.

Capitolo IV Disposizioni comuni per la coltivazione ed il commercio

Art. 17

Controlli e sanzioni amministrative

¹Le autorità competenti ai sensi del presente concordato possono procedere in ogni momento, nell'ambito delle loro rispettive competenze, se necessario con coercizione, al controllo delle infrastrutture, delle coltivazioni o dei locali commerciali e al controllo delle persone in essi presenti, allo scopo di verificare che nessuna attività illecita sia esercitata ai sensi del presente concordato.

²Questo diritto di ispezione si estende agli appartamenti privati di coloro che prestano servizio nelle infrastrutture o che vi alloggiano, nel caso in cui tali appartamenti sono contigui all'infrastruttura o la costituiscono.

³Le autorità competenti possono in ogni momento procedere a prelievi o ad analisi.

⁴Le autorità competenti adottano se necessario delle misure cautelari immediate, in particolare il sequestro, la sospensione dell'autorizzazione o il divieto di esercitare.

⁵Sono riservate:

- a. la competenza cantonale per l'istituzione di un sistema di multe amministrative pronunciate sulla base di disposizioni di procedura amministrativa cantonale;
- b. le disposizioni penali del presente concordato.

Art. 18

Alienazione e acquisizione

¹L'alienazione di canapa necessita un contratto in forma scritta. Una copia di questo contratto deve essere conservata dall'alienante per almeno quindici anni e dall'acquirente almeno per la durata del suo possesso di canapa. L'autorità competente può ottenerne la produzione in ogni momento.

²La Commissione concordataria redige la formula di contratto da utilizzare, comprendente tutte le menzioni obbligatorie che vi devono figurare.

Capitolo V Applicazione del concordato

Autorità competenti	<p>Art. 19</p> <p>Ogni cantone designa la propria autorità competente d'applicazione ai sensi del presente concordato.</p>
Rapporti tra autorità	<p>Art. 20</p> <p>¹Le autorità cantonali competenti ai sensi del presente concordato si scambiano tutte le informazioni utili, in particolare tutti i fatti che possono dare origine ad una misura amministrativa e tutte le altre decisioni prese in applicazione del presente concordato, che possono comportare un'incidenza sul territorio di un'altra autorità concordataria competente.</p> <p>²Le autorità giudiziarie comunicano alle autorità concordatarie competenti le decisioni e sentenze penali rese, come pure tutte le informazioni relative la procedura penale in corso di persone sottoposte al presente concordato, nella misura in cui queste comunicazioni non pregiudichino un'inchiesta penale pendente. Reciprocamente, le autorità concordatarie comunicano alle autorità giudiziarie le informazioni di cui necessitano.</p> <p>³Le autorità concordatarie competenti hanno accesso ai dati amministrativi o di polizia dei cantoni concordatari relativi persone sottoposte al presente concordato. Se l'autorità d'applicazione è distinta dalla Polizia cantonale, quest'ultima ha l'obbligo di informare spontaneamente e automaticamente l'autorità competente di tutti i fatti che possono interessarle.</p> <p>⁴Questa collaborazione è gratuita.</p>
Disposizioni penali	<p>Art. 21</p> <p>¹È passibile di multa o di lavoro di pubblica utilità colui che:</p> <ol style="list-style-type: none">gestisce un commercio ai sensi della presente legge senza rispettare le condizioni concordatarie e regolamentari;contravviene agli articoli 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17 e 18 del presente concordato;contravviene alle disposizioni cantonali di applicazione del presente concordato o alle direttive della Commissione concordataria. <p>²Si applicano le disposizione del Codice penale svizzero per le contravvenzioni.</p>
Spese ed emolumenti	<p>Art. 22</p> <p>¹Gli atti, gli interventi e gli scritti delle autorità di applicazione del presente concordato sono fatturati a colui che ne fa oggetto. Tuttavia, le spese per i prelievi e le analisi sono a carico della persona che coltiva o commercia, esclusivamente se i valori constatati superano quelli dichiarati o quelle considerate lecite ai sensi del diritto federale.</p> <p>²La Commissione concordataria fissa il tariffario di queste spese ed emolumenti.</p>

³Le spese e gli emolumenti possono essere riscossi in anticipo. In caso contrario devono essere pagati al più tardi 30 giorni dopo la ricezione della fattura. Il mancato rispetto del termine di pagamento può giustificare una misura amministrativa ai sensi del concordato.

Art. 23

Cantoni parte al concordato

Sono parte al concordato i cantoni che dichiarano la propria adesione.

Art. 24

Compiti dei cantoni

I cantoni concordatari vegliano affinché sia garantita l'applicazione del presente concordato. Sono competenti per fissare i rimedi giuridici e la procedura di ricorso.

Art. 25

Organo direttore

Una conferenza composta, per ogni cantone concordatario, dal membro di governo incaricato dell'applicazione del concordato, costituisce l'organo direttore del presente concordato. Essa designa il proprio presidente ed i membri di una Commissione concordataria.

Commissione concordataria

Art. 26

Composizione e organizzazione

¹La Commissione concordataria è di principio composta da un rappresentante per cantone concordatario. Il suo segretario generale è designato dalla Conferenza.

²La Commissione concordataria si riunisce almeno una volta all'anno e stabilisce la propria procedura. Può in particolare costituire delle sottocommissioni incaricate di compiti speciali.

Art. 27

Compiti

¹La Commissione concordataria garantisce l'applicazione uniforme del concordato nei cantoni concordatari. A questo scopo, adotta le direttive necessarie, firmate dal Presidente della Conferenza, relative in particolare la procedura applicabile alle richieste di autorizzazione e di notifica. Su richiesta istruisce le autorità competenti per casi concreti.

²La Commissione concordataria informa periodicamente la Conferenza, a cui ha la facoltà di proporre nuove disposizioni o indirizzare raccomandazioni concernenti le migliorie da apportare al concordato. Può informare gli amministratori su questioni legate all'applicazione del concordato.

³La Conferenza può incaricare la Commissione concordataria di effettuare attività particolari in relazione al concordato.

Disposizioni finali e transitorie	<p>Art. 28</p> <p>¹Il presente concordato entra in vigore non appena almeno tre cantoni vi aderiscono.</p> <p>²Le persone sottoposte alle disposizioni del presente concordato hanno tempo sei mesi dall'entrata in vigore per conformarvisi.</p>
Denuncia	<p>Art. 29</p> <p>Un cantone firmatario può denunciare il concordato, mediante preavviso di un anno, per la fine di un anno.</p>

Così adottato dalla Conferenza latina dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia il 29 ottobre 2010, a Granges-Paccot (FR).